



COMUNE DI CESENATICO

CAP 47042 PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA - C.F. e P.IVA 00220600407

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Telefono (0547) - 79405

Allegato A alla delib. di GC n. 292 del 29.10.2025

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI COME PREVISTO REGOLAMENTI DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE PREVISTI DALL'ART.1, C.816 -847 DELLA LEGGE N.160/2019.

Nota: ove non diversamente specificato, con anno 2026 e 2027 si intende il periodo, per le concessioni temporanee, tra il 01/03/2026 e il primo fine settimana di Novembre 2026 e tra il 01/03/2027 e il primo fine settimana di Novembre 2027.

ART . 1
**DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
NEL TERRITORIO COMUNALE**

Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili, e permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

Le concessioni sono rilasciate limitatamente al periodo di effettiva apertura dell'esercizio. Per esigenze eccezionali potrà essere rilasciata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico anche per il periodo di chiusura dell'esercizio, compatibilmente con le esigenze di polizia urbana, di salvaguardia del decoro dell'area interessata, fermo restando che l'area concessionata non potrà essere utilizzata come deposito delle attrezzature.

L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico da parte di esercizi pubblici in genere, attività commerciali ed artigianali è consentita alle condizioni di seguito indicate, nel rispetto del **Regolamento Edilizio vigente, del Regolamento per installazione di dehors, di elementi di arredo e occupazioni di suolo pubblico – approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/05/2024 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento del Canone Unico di cui alla Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 e ss.mm.ii.:**

Le istanze di occupazione di suolo pubblico e le riattivazioni delle concessioni in essere devono essere fatte con **una unica comunicazione annuale in cui sono dichiarati periodo e metratura ben definiti.**

Le domande di concessione/autorizzazione per occupazioni permanenti, temporanee e ricorrenti devono essere inoltrate all'Amministrazione Comunale **almeno 60 giorni lavorativi prima dell'inizio della presunta occupazione** per permettere agli uffici di espletare gli adempimenti necessari e nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento del Canone Unico di cui alla Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 e ss.mm.ii.;

**ART . 2
ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'esposizione delle merci, di sedie, tavoli (non abbinabili) ed altre attrezzature ed arredi facilmente amovibili per il servizio ai clienti, comprese fioriere ed altre protezioni laterali, senza la preparazione o manipolazione di alimenti e bevande, e comunque il tutto in conformità a quanto consentito dalle vigenti norme ed indicazioni igienico-sanitarie, **deve avvenire esclusivamente in adiacenza al fabbricato**, lungo il fronte di spettanza, prioritariamente sulla proprietà privata. Alle attività commerciali sprovviste di proprietà privata è concessa l'occupazione del marciapiede pubblico, in adiacenza al fabbricato, per una **profondità massima di m. 1,00**. Alle attività commerciali provviste di proprietà privata è concessa l'occupazione di suolo pubblico per una **profondità massima di m. 1,00 senza comunque superare m. 1,50 di profondità totale di area pubblica e privata.**

L'estensione in lunghezza dell'occupazione è limitata a quella del fronte dell'esercizio.

In ogni caso sul marciapiede deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di m. 2,00, incrementato a m. 2,50 per il Viale Carducci.

L'altezza massima dei carrelli espositori delle merci è fissata, come da vigente regolamento, in cm. 130 incrementata a cm. 180 per quelli destinati all'esposizione di occhiali, cartoline, libri e cosmetici.

Nelle vie G. Bruno, Armellini, Moretti e Corso Garibaldi e nelle traverse è consentita una superficie di **occupazione massima di 3 metri quadrati per esercizio**, nel rispetto del limite massimo del fronte dell'esercizio, sempre che sussistano spazi congrui, non vi siano già altre concessioni esistenti e senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza.

In Piazza Costa è consentito il rilascio delle concessioni negli spazi liberi delle aiuole data la particolare conformazione del marciapiede e dell'arredo urbano.

In via Fiorentini fino all'intersezione di via F.lli Sintoni, nel solo caso di istituzione di area pedonale e per il solo periodo di vigore della stessa, previa valutazione degli uffici e sempre che sussistano spazi congrui, non vi siano già altre concessioni esistenti e senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza, è concedibile il rilascio temporaneo di occupazione di suolo pubblico non in adiacenza al fabbricato.

ART . 3

CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE E DI AREE MERCATALI PER ATTIVITA' PARTICOLARI NEL TERRITORIO COMUNALE

Alle Associazioni di volontariato, Enti Morali e Assistenziali (ONLUS), allo scopo di promuovere la raccolta di fondi o di svolgere attività informativa, potrà essere concessa l'occupazione di suolo pubblico alle seguenti condizioni:

nel periodo 1 maggio – 30 settembre, 1 dicembre – 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo nonché la settimana che precede le anzidette festività, potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico esclusivamente ad associazioni aventi la propria sede legale nell'ambito regionale, in possesso dell'iscrizione nell'apposito registro delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione Emilia - Romagna ai sensi della L. R. 2.9.1996, nr. 37, ovvero ad associazioni che operano nell'ambito nazionale, aventi proprie articolazioni nell'ambito regionale.

Gli esercenti mestieri ambulanti ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S. quali pittori, ritrattisti e suonatori potranno ottenere fino ad un massimo di mq. 2,00 di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività, a condizione che sia rispettata una distanza pari a m. 150 fra le singole occupazioni, che le attività non siano causa di intralcio alla circolazione pedonale e non arrechino disturbo alla pubblica quiete.

Non saranno autorizzate occupazioni di suolo pubblico di nessun genere nell'ambito delle aree di concessione mercatale. Potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico nelle vie prossime alle aree mercatali, previa valutazione degli uffici e della Polizia Locale.

Compatibilmente con la disponibilità di superficie e nel pieno rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di Polizia Urbana, potrà essere concessa l'occupazione di porzioni di Piazza Andrea Costa, nella parte interdetta alla circolazione veicolare ma comunque accessibile alle auto, per un periodo massimo di 3 giorni, al fine di esporre automezzi di particolare interesse storico o collezionistico.

ART . 4A

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE FUORI DAL CENTRO STORICO (rif. Art. 2.2.1 del vigente Regolamento per installazione di dehors)

In generale l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale in caso di predisposizione di specifico arredo urbano e nel rispetto della conformazione dell'area di circolazione, al fine di poter esporre sedie e tavoli, installare spinatori di bevande ed altre attrezzature ed arredi facilmente amovibili per il servizio ai clienti, comprese fioriere ed altre protezioni laterali, senza la preparazione o manipolazione di alimenti e bevande, e comunque in conformità a quanto consentito dalle vigenti norme ed indicazioni igienico-sanitarie, per una **profondità massima di m. 2,50 ed una lunghezza anche maggiore del fronte dell'esercizio a condizione che lo spazio eccedente non sia già utilizzato da altri esercizi simili.**

Fatto salvo quanto previsto e diversamente disciplinato dall'articolo 6 per il centro storico, costituiscono indirizzi per il rilascio ed il rinnovo delle occupazioni di suolo pubblico:

- il principio della visibilità dalla viabilità principale anche per gli esercizi di vicinato e similari
- il principio dell'**assegnazione del fronte di spettanza**, anche quale disciplina dinamica delle suddette occupazioni:
- In caso di apertura di nuovo pubblico esercizio o esercizio di vicinato, lo stesso avrà un diritto di prelazione sull'occupazione del suolo pubblico nel fronte di spettanza, pertanto eventuali concessioni preesistenti saranno conseguentemente ridotte della superficie ricadente nel fronte di spettanza dell'esercizio di nuova apertura e/o della superficie necessaria a garantire la visibilità dalla viabilità principale dell'esercizio di nuova apertura. Potranno essere valutate anche proposte concordate tra più esercizi, che dovranno contenere le reciproche autorizzazioni del vicino e rispettare quanto disciplinato.

In ogni caso, sul marciapiede deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di larghezza m. 2,00, incrementato a m. 2,50 per il Viale Carducci (*).

In prossimità di intersezioni, il confine della zona occupata deve distare dal filo della cordonata (o carreggiata se manca la cordonata) della strada che incrocia, m. 4,00, portato a m. 8,00 negli incroci tra il **viale Carducci** e i **viali Delle Nazioni, Roma, Torino, Trento, A. Garibaldi**.

L'occupazione deve avvenire mediante apposite **pedane** rialzate aventi le caratteristiche sotto elencate, ad esclusione del Viale Delle Nazioni e del Centro Storico per il quale vige apposita disciplina:

- altezza dal suolo cm. 10-15;
- materiale: legno di colore naturale o testa di moro e nel rispetto dei colori come da Regolamento per installazione di dehors, di elementi di arredo e occupazioni di suolo pubblico – approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/05/2024 e ss.mm.ii;
- semplice appoggio al suolo, senza fissaggi o imbullonature, in modo da non arrecare alcun danno alla pavimentazione e alla vegetazione presente.

Tutti gli arredi dovranno essere contenuti all'interno della pedana stessa.

L'occupazione può avvenire anche senza la predetta pedana purché l'area concessa sia delimitata con fioriere o elementi di delimitazione come da *Regolamento per installazione di dehors, di elementi di arredo e occupazioni di suolo pubblico – approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/05/2024 e ss.mm.ii.*, il cui ingombro dovrà essere computato nella occupazione e nel rispetto assoluto dell'ampiezza minima del passaggio pedonale previsto dal presente disciplinare. Dovranno essere rispettate le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e ss.mm.ii.)

E' vietata qualsiasi manomissione del suolo pubblico e non potranno essere realizzati interventi di modifica del piano stradale per supportare ombrelloni, corpi illuminanti o quant'altro.

Nei tratti di marciapiede di **viale Carducci (tratto Porto canale – Via Torino)** ove è stata realizzata la pavimentazione in porfido o altro materiale analogo con il nuovo arredo urbano, l'occupazione può avvenire solo sulle apposite piattaforme rialzate, allo scopo realizzate. In caso di apertura di nuovi esercizi, o incremento del fronte di quelli già esistenti, potranno essere concesse nuove installazioni con pedane in legno, in caso di assenza delle piattaforme rialzate, secondo le prescrizioni degli Uffici Comunali, e/o sulla carreggiata (nella zona utilizzata a parcheggio), per una profondità pari a quella degli stalli di sosta, aventi una lunghezza non superiore a quella della corrispondente pedana già esistente sul marciapiede e comunque non superiore a metri lineari 2,20, per una lunghezza massima di metri lineari 10.

Al fine di garantire l'accesso alle predette occupazioni su strada è consentito l'eventuale intervento sugli elementi di arredo urbano presenti (previa autorizzazione degli Uffici Comunali) nel tratto di marciapiede adiacente alla occupazione, per consentire la creazione di un passaggio di almeno 2 metri di larghezza.

E fatto assoluto divieto di accedere o uscire dalla predetta occupazione dal lato della strada, dovendo quindi utilizzare il predetto passaggio. A tale scopo la pedana in legno sulla sede stradale, a raccordo delle occupazioni, **dovrà essere delimitata da apposite protezioni che non consentano l'accesso o l'uscita lato strada e dotata di idonea segnalazione catarifrangente.**

Sono altresì concedibili, previa valutazione dell'ufficio, installazioni sulla carreggiata **per incremento del fronte**, esclusivamente dal 01/03 alla prima domenica di Novembre con le medesime modalità consentite

per Viale Carducci e previa valutazione degli uffici Comunali, lungo **Viale delle Nazioni e negli assi commerciali definiti dal PUG.**

Gli interventi che prevedano una modifica all'arredo urbano dovranno essere esplicitati in un progetto specifico, redatto da tecnico competente, da sottoporsi all'Autorizzazione del Settore Lavori Pubblici. Nel progetto non potrà prevedersi l'abbattimento di alberi o lo spostamento di lampioni, e dovranno essere evidenziate particolari esigenze quali lo spostamento di fermate dell'autobus, di panchine, l'espianto di siepi etc.

A carico del richiedente sono posti tutti gli oneri dell'intervento, ed in particolare potrà essere prevista la costituzione di una polizza fidejussoria o deposito cauzionale, finalizzata al ripristino dei luoghi alla cessazione della occupazione, di importo pari al costo dell'intervento.

Fuori dal Centro Storico (rif. Art. 2.2.1 del vigente Regolamento per installazione di dehors), è concedibile, nel periodo ricompreso dal primo weekend di novembre 2025 e fino al primo week end di novembre 2027, in via temporanea, installazione sulla carreggiata *per incremento del fronte* oltre alle occupazioni sul marciapiede. L'occupazione di suolo pubblico potrà essere realizzata mediante l'installazione di eventuali pedane sulla carreggiata, nella zona utilizzata a parcheggio, aventi una lunghezza non superiore a quella della corrispondente pedana/occupazione già esistente sul marciapiede, ed una larghezza massima pari al limite dei parcheggi e comunque non superiore a m. 2.20. Le pedane, aventi le caratteristiche sopra riportate, dovranno raccordarsi a quelle esistenti sul marciapiede, senza la formazione di dislivelli e dovrà essere rispettato l'assoluto divieto di accedere o uscire dalla predetta occupazione dal lato della strada, dovendo a tale scopo utilizzare il solo lato marciapiede. A tale scopo la pedana sulla sede stradale dovrà essere delimitata da apposite protezioni che non consentano l'accesso o l'uscita lato strada e dotata di idonea segnalazione catarifrangente. In prossimità di intersezioni il confine della zona occupata deve distare dal filo della cordonata (o carreggiata se manca la cordonata) della strada che incrocia, m.4,00, portato a m.8,00 negli incroci tra il viale Carducci e i viali Delle Nazioni, Roma, Torino, Trento, A. Garibaldi e comunque senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza, ordine pubblico , accessibilità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento per installazione di dehors, di elementi di arredo e occupazioni di suolo pubblico – approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/05/2024 e ss.mm.ii.

Per gli anni 2026 e 2027, dal 1° marzo al primo week end di novembre, è prevista altresì la possibilità, previa richiesta dell'interessato, di incrementare l'occupazione già esistente in lunghezza in regime di temporaneità, previo consenso del titolare dell'eventuale attività commerciale adiacente, o anche di altra natura, dinnanzi al quale si intenda estendere la concessione, sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. A tal fine è prevista altresì la possibilità, previa richiesta dell'interessato, di incrementare l'occupazione già esistente in profondità in regime di temporaneità, mediante rilascio di autorizzazione temporanea, sfruttando a tal fine gli stalli blu di sosta, **nel limite massimo di 3 stalli**, previo consenso del titolare dell'eventuale attività commerciale adiacente, o anche di altra natura, dinnanzi al quale si estenda la concessione, sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza, ordine pubblico , accessibilità e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle prescrizioni di cui al presente articolo in ordine al passaggio pedonale minimo ed alla distanza dell'occupazione dalle intersezioni.

Su Viale Carducci e Viale Roma è prevista altresì la possibilità, previa richiesta dell'interessato, di incrementare l'occupazione già esistente in profondità in regime di temporaneità, od ottenere nuova concessione di suolo pubblico mediante rilascio di autorizzazione temporanea, sfruttando a tal fine gli stalli blu di sosta, nel limite massimo di 3 stalli, previo consenso del titolare dell'eventuale attività commerciale adiacente, anche di altra natura, dinnanzi al quale si estenda la concessione, sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle prescrizioni di cui al presente articolo in ordine al passaggio pedonale minimo (*) ed alla distanza dell'occupazione dalle intersezioni.

L'occupazione potrà avvenire anche senza pedana fatte salve le necessarie condizioni di sicurezza e ordine pubblico e di accessibilità e senza arrecare danno all'arredo urbano, così come esplicitato nel presente disciplinare.

E' fatto assoluto divieto di accedere o uscire dalla predetta occupazione dal lato della strada. A tale scopo l'area di concessione sulla sede stradale dovrà essere delimitata, come ostacolo, da apposite protezioni che non consentano l'accesso o l'uscita lato strada e dotata di idonea segnalazione catarifrangente.

In caso di richiesta di nuova concessione, la stessa non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto per il rilascio di concessioni ricorrenti (mq. 80), sempre che sussistano spazi congrui, non vi siano già altre concessioni esistenti, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza, ordine pubblico, accessibilità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni di cui al presente articolo in ordine al passaggio pedonale minimo ed alla distanza dell'occupazione dalle intersezioni.

Laddove non vi sia presenza di stalli blu o sia necessaria una diversa valutazione, salvo persistano le condizioni per poter procedere ad una autorizzazione in ampliamento (cioè sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie) il limite massimo di superficie concedibile è quello pari ad una occupazione di tre stalli blu. (mq. 12,50 x 3)

Dal presente disciplinare è esclusa l'area antistante gli stabilimenti balneari (ex fascia demaniale) nella quale non sono rilasciabili concessioni

ART . 4B

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CENTRO STORICO

Nell'area centrale del Centro Storico gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di esporre sedie e tavoli, installare spinatori di bevande ed altre attrezzature ed arredi facilmente amovibili per il servizio ai clienti, comprese fioriere ed altre protezioni laterali, senza la preparazione o manipolazione di alimenti e bevande, e comunque il tutto in conformità a quanto consentito dalle vigenti norme ed indicazioni igienico-sanitarie, secondo le seguenti modalità:

Corso Garibaldi e Via M. Moretti -

lato banchina del porto canale, nel periodo compreso fra il 1 marzo e la 1^a domenica di novembre di ogni anno, per una lunghezza in senso longitudinale ai fabbricati non superiore a m. 20,00 e una superficie massima di mq. 80,00; la larghezza non potrà superare la canaletta di scolo delle acque meteoriche, posta in prossimità della mezzeria stradale, la quale dovrà essere mantenuta libera. Dovrà essere altresì consentita l'accessibilità dei mezzi di soccorso, in caso di emergenza, garantendo l'immediato sgombero da qualsiasi occupazione di una corsia di almeno m. 3,50.

Nella parte terminale di Via Moretti, a partire dalla Via Semprini fino allo squero, gli ombrelloni possono debordare dalla canalina per cm. 50, garantendo comunque uno spazio libero minimo di m. 2,00 dai fabbricati. Gli ombrelloni dovranno essere di facile chiusura.

Gli esercizi prospicienti lo Squero, compresi fra il lato terminale della Via M. Moretti e la confluenza con la Via Squero, sono autorizzati ad occupare l'area adiacente al fabbricato, per una lunghezza non superiore al fronte del fabbricato ed una profondità massima di m. 4,00.

Fra le occupazioni confinanti dovrà essere lasciato un passaggio libero di m. 3,00 al fine di consentire l'accesso alla banchina.

L'occupazione di suolo pubblico non è consentita:

- contemporaneamente in adiacenza al fabbricato e lato banchina (per le autorizzazioni in capo ad uno stesso concessionario). **In particolare l'occupazione lato banchina potrà avvenire esclusivamente dal 01/03 al primo fine settimana di novembre di ogni anno, mentre in adiacenza al fabbricato l'occupazione potrà avvenire esclusivamente nel restante periodo dell'anno;**

- sul fronte dei varchi delle strade;
- sulla Piazzetta di fronte al mercato ittico al minuto – lato porto canale;
- sulla banchina del porto canale;

Deve essere lasciato libero da ingombro e da qualsiasi occupazione il fronte di accesso del palazzo Comunale.

Piazza Pisacane -

Sono ammesse concessioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande unicamente in aderenza ai fabbricati, per una profondità massima di metri lineari 4.00, ed una lunghezza pari al fronte dell'esercizio, senza copertura e senza pedana in ossequio al regolamento per l'arredo sul porto canale.

Via G. Bruno e Armellini -

Per la Via G. Bruno l'occupazione di suolo pubblico sarà concessa unicamente in aderenza ai fabbricati, per una profondità massima di m. 4,00 ed una lunghezza pari a fronte dell'esercizio. **Una maggiore estensione potrà avvenire previo nulla osta dei vicini confinanti.**

Si è reso a suo tempo necessario aggiornare le modalità di occupazione a seguito della nascita di nuovo esercizio di somministrazione nel tratto predetto di Via Armellini, anche al fine di garantire la fruibilità pubblica della sezione galleggiante del museo della marineria. Le occupazioni sono state concesse in base ad una proposta di assegnazione degli spazi concordata tra i cinque attuali concessionari di suolo pubblico presenti in Via Armellini, allegata alla Delibera di G.C. n. 85 del 03/04/2019

Per via Armellini è inoltre consentita in aderenza ai fabbricati, **non** in modo contemporaneo con quella lato banchina di cui sopra (in particolare l'occupazione lato banchina potrà avvenire esclusivamente dal 01/03 al primo fine settimana di novembre di ogni anno, mentre in adiacenza al fabbricato l'occupazione potrà avvenire esclusivamente nel restante periodo dell'anno), per una profondità massima di m. 1,50 ed una lunghezza pari a fronte dell'esercizio

Devono essere lasciati liberi da ingombro e da qualsiasi occupazione il passaggio da Via G. Bruno al portico di piazza Pisacane, gli accessi ai locali e gli accessi alle aree retrostanti la quinta del porto canale, il fronte del museo della marineria sezione a terra e il fronte della Chiesa di San Giacomo.

Valgono le limitazioni previste per il Corso Garibaldi e Via M. Moretti per il transito dei mezzi di soccorso e la canaletta di scolo.

Le occupazioni dovranno essere rimosse su semplice avviso della Polizia Locale nel caso di trasporti eccezionali che interessano l'area museale.

Piazza Ciceruacchio -

L'occupazione è consentita a m. 2,50 dal fabbricato per una profondità massima di m. 5,00, derogabile previa valutazione della Giunta.

Non può essere concessa sopra la pavimentazione in mattoni caratterizzante il perimetro della torre pretoriale solo ed esclusivamente previa valutazione di fattibilità da parte della Giunta.

Dovendo aggiornare le modalità di occupazione a seguito delle esigenze espresse dagli operatori economici, è stata deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 48 del 09/03/2022 l'assegnazione degli spazi concordata con i due attuali concessionari di suolo pubblico presenti in Piazza Ciceruacchio, delibera che viene richiamata quale parte essenziale ed integrante al presente disciplinare ed in deroga a quanto ivi previsto.

Piazza Fiorentini (retro mercato ittico al minuto) -

L'occupazione è consentita in adiacenza al fabbricato per una profondità massima tale da consentire un passaggio pedonale libero di almeno m. 2,50.

Per gli anni 2026 e 2027 l'Amministrazione mette a disposizione nell'area retro-pescheria, una zona comune per i pubblici esercizi e attività artigianali alimentari limitrofi (i quali dovranno presentare richiesta

all'ufficio competente che autorizzerà) per l' **allestimento di tavoli e sedie con uso (attrezzature facilmente rimovibili)**:

- **nelle ore serali** (dalla chiusura della pescheria alle ore 24,00) nel periodo compreso fra il 1 marzo e la 1^a domenica di novembre;
- **nelle ore dedicate al servizio pranzo** (per il tempo strettamente necessario al servizio e senza arrecare nessun intralcio all'attività della pescheria comunale, mantenendo un adeguato libero spazio di passaggio per l'accesso alla pescheria) nelle sole giornate festive e prefestive, nei mesi di aprile, maggio e settembre, ottobre e fino alla 1^a domenica di Novembre;

con obbligo di liberare e pulire l'area e senza arrecare nessun danno agli arredi urbani e pavimentazione pubbliche.

L'allestimento di tale area dovrà tener conto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza e ordine pubblico e delle aree pedonali di passaggio a contorno.

Via Fiorentini:

Vista la conformazione dei parcheggi a spina di pesce nel primo tratto di Via Fiorentini ang. Via L. Da Vinci, la concessione massima potrà essere pari a circa quattro stalli.

Via Baldini -

L'occupazione è consentita in adiacenza al fabbricato, per una profondità massima di m. 2,50.

Le occupazioni di suolo provvisto di nuova pavimentazione devono avvenire senza l'uso di pedane in legno.

Per quanto riguarda la foggia degli ombrelloni, ovvero di altre protezioni quali gazebo e simili come meglio individuati nel *regolamento per l'arredo del centro storico*, degli elementi delle coperture, delle fioriere e quant'altro costituisce arredo in genere si fa riferimento al regolamento per il Centro Storico.

Per gli anni 2026 e 2027 con riferimento ai pubblici esercizi di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti nel Centro Storico, si rinvia alla ricognizione cartografica di cui all'all.to B della Delibera di G.C. n. 82/2020 di approvazione delle presenti modifiche per eventuali richieste di concessioni in ampliamento o nuove concessioni in regime di temporaneità fermo restando l'autorizzazione dei competenti uffici e fermo restando quanto sopra indicato ossia che **la possibilità di ampliamento non è prevista lungo gli assi del Porto Canale in particolare: Via G. Bruno, Via Armellini, Corso Garibaldi e Via Marino Moretti fino all'intersezione con via Squero.**

In caso di richiesta di nuova concessione, la stessa non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto per il rilascio di concessioni ricorrenti (mq. 80), sempre che sussistano spazi congrui, non vi siano già altre concessioni esistenti, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza, ordine pubblico e delle norme igienico-sanitarie e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Costituiscono indirizzi per il rilascio, il rinnovo e la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico, il principio della visibilità dalla viabilità principale anche per gli esercizi di vicinato e similari, ed il principio dell'**assegnazione del fronte di spettanza**, anche quale disciplina dinamica delle suddette occupazioni, ovvero quella nascente dalla apertura di nuove attività del medesimo tipo rispetto a quelle oggetto di concessione di suolo pubblico, consentendo l'occupazione già in essere fino alla scadenza del titolo concessorio, ridotta però della superficie ricadente nel fronte di spettanza di altro medesimo esercizio di nuova apertura e/o della superficie necessaria a garantire la visibilità dalla viabilità principale anche per esercizi di vicinato, e, alla scadenza delle concessioni, la riassegnazione degli spazi secondo i nuovi principi ed anche a seguito di proposte concordate tra gli interessati salvo acquisizione di autorizzazione del vicino e nel rispetto di quanto disciplinato.

ART . 5
STRUTTURE RICETTIVE
NEL TERRITORIO COMUNALE

Gli esercenti di complessi ricettivi sul cui fronte siano presenti sedi stradali con aree blu di sosta a pagamento, potranno ottenere, sul fronte dell'albergo, la concessione ad uso esclusivo di due stalli per la sosta di autoveicoli da destinare a parcheggio pertinenziale.

Gli esercenti di complessi ricettivi, sul cui fronte non siano presenti sedi stradali con aree blu di sosta a pagamento, potranno ottenere ad uso esclusivo, sul fronte dell'albergo e laddove sussistono le condizioni, la concessione di una superficie stradale corrispondente ad uno stallone, da destinare a parcheggio pertinenziale.

ART . 6
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I PUBBLICI ESERCIZI PRESENTI IN ZONA A
TRAFFICO LIMITATO DI VIALE CARDUCCI, E TRATTO DI VIALE CARDUCCI DAL MOLO
DEL PORTO CANALE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIALE TORINO

E' concedibile, nel periodo ricompreso dalla primo weekend di novembre 2025 e fino al primo week end di novembre 2027, in via temporanea, installazione sulla carreggiata per incremento del fronte dell'esercizio nel tratto di Viale Carducci, oltre alle occupazioni sul marciapiede ed alle altre consentite nell'articolo 4. L'occupazione di suolo pubblico potrà essere realizzata mediante l'installazione di pedane sulla carreggiata, nella zona utilizzata a parcheggio, aventi una lunghezza non superiore a quella della corrispondente pedana/occupazione già esistente sul marciapiede, ed una larghezza massima pari al limite dei parcheggi e comunque non superiore a m. 2.20. Le pedane, aventi le caratteristiche sopra riportate, dovranno raccordarsi a quelle esistenti sul marciapiede, senza la formazione di dislivelli e dovrà essere rispettato l'assoluto divieto di accedere o uscire dalla predetta occupazione dal lato della strada, dovendo a tale scopo utilizzare il solo lato marciapiede. A tale scopo la pedana sulla sede stradale dovrà essere delimitata da apposite protezioni che non consentano l'accesso o l'uscita lato strada e dotata di idonea segnalazione catarifrangente. In prossimità di intersezioni il confine della zona occupata deve distare dal filo della cordona (o carreggiata se manca la cordona) della strada che incrocia, m.4,00, portato a m.8,00 negli incroci tra il viale Carducci e i viali Delle Nazioni, Roma, Torino, Trento, A. Garibaldi e comunque senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza, ordine pubblico, accessibilità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento per installazione di dehors, di elementi di arredo e occupazioni di suolo pubblico – approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/05/2024 e ss.mm.ii.

ART . 7
ATTIVITA' ARTIGIANALI
NEL TERRITORIO COMUNALE

Le attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, pasticceria, gelateria, piadineria ed attività simili, in armonia con l'arredo urbano, potranno occupare suolo pubblico – per un massimo di mq. 4,00 mediante attrezzature facilmente amovibili a servizio del cliente, comprese fioriere ed altre protezioni laterali, senza la preparazione o manipolazione di alimenti e bevande, e comunque il tutto in conformità a quanto consentito dalle vigenti norme ed indicazioni igienico-sanitarie. In ogni caso sul marciapiede deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di m. 2,00, incrementato a m. 2,50 per il Viale Carducci.

Per gli anni 2026 e 2027 dal 1° marzo al primo week end di novembre, le attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, pasticceria, gelateria, piadineria e simili del settore alimentare, previa istanza dell'interessato, possono richiedere la concessione di nuove occupazioni temporanee in ampliamento a quelle esistenti il cui rilascio sarà oggetto di valutazione ed autorizzazione da parte dell'ufficio preposto, sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico e nel rispetto

delle norme igienico-sanitarie, nel limite massimo della superficie pari a quella occupata da tre stalli blu, (mq. 12,50 x 3), salvo acquisizione di autorizzazione del vicino e nel rispetto di quanto disciplinato. Tale possibilità non è prevista lungo gli assi del Porto Canale ossia: Via G. Bruno, Via Armellini, Corso Garibaldi e Via Marino Moretti fino all'intersezione di via Squero.

Anche laddove non vi sia presenza di stalli blu o sia necessaria una diversa valutazione, salvo persistano le condizioni per poter procedere ad una autorizzazione in ampliamento (cioè sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie) il limite massimo di superficie concedibile è quello pari ad una occupazione di tre stalli blu (mq. 12,50 x 3)

ART . 8 CHIOSCHI EDICOLE

L'occupazione è definita all'interno degli strumenti di pianificazione delle aree di commercio su suolo pubblico.

Ove gli espositori siano posti sul lato esterno del marciapiede non devono superare in altezza cm. 100.

ART . 9 SALE ATTRAZIONI

L'esposizione di giochi che non arrecano disturbo per rumorosità, deve avvenire esclusivamente in adiacenza al fabbricato, prioritariamente sulla proprietà privata. Alle sale attrazioni sprovviste di proprietà privata è concessa l'occupazione del marciapiede pubblico, in adiacenza al fabbricato, per una profondità massima di m. 1,00. Quelle provviste di proprietà privata potranno ottenere suolo pubblico per una profondità massima di m. 1,00 senza comunque superare m. 1,50 di misura totale di area pubblica e privata.

L'estensione in lunghezza dell'occupazione è limitata a quella del fronte dell'esercizio.

In ogni caso sul marciapiede deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di m. 2,00, incrementato a m. 2,50 per il Viale Carducci.

ART . 10 NOLEGGIO TANDEM

L'esposizione dei mezzi non deve superare la superficie di mq. 20 complessivi; l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione viene valutata e stabilita nei singoli casi, secondo le diverse situazioni, nel rispetto del Codice della Strada e delle esigenze di viabilità pedonale.

In ogni caso sul marciapiede deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di m. 2,00, incrementato a m. 2,50 per il Viale Carducci.

In prossimità di intersezioni il confine della zona occupata deve distare dal filo della cordonata (o carreggiata se manca la cordonata) dalla strada che incrocia, m.4,00, portato a m.8,00 negli incroci tra il viale Carducci e i viali Delle Nazioni, Roma, Torino, Trento, A. Garibaldi.

ART . 11 OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE.

Nell' orario di vigenza della limitazione del traffico veicolare, allo scopo di favorire le attività promozionali e pubblicitarie, è consentita l'installazione di gazebo, tensostrutture, gonfiabili, piccoli chioschi e automezzi appositamente attrezzati, per un periodo massimo di 7 giorni al mese; è vietata ogni forma di vendita e pubblicità sonora.

Fuori da questi casi, anche in aree diverse da quella di cui sopra, per le medesime finalità e nel rispetto dei medesimi divieti, è consentita la sola sosta di automezzi appositamente attrezzati con eventuale

prosecuzione della occupazione sul marciapiede adiacente. Periodi superiori ai 7 giorni al mese sono autorizzati con delibera di Giunta comunale.

Per queste occupazioni è previsto un canone forfettario giornaliero, per ogni installazione promozionale, ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 13/04/2022 e ss.mm.ii., con un limite massimo delle occupazioni concedibili di mq 20. Ogni deroga a tale limite viene valutato dall'ufficio e, in caso di necessità, dalla Giunta, rapportando anche l'applicazione del canone di concessione.

ART . 12 CHIOSCHI

Fatte salve le eventuali diverse previsioni di regolamenti e strumenti urbanistici non saranno rilasciate nuove concessioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o apprestamenti precari assimilabili, per lo svolgimento di attività commerciali o artigianali in genere.

Le domanda di installazione di carattere temporaneo per manifestazioni di breve durata, saranno valutate dalla Giunta Comunale

Nella fascia ex demaniale non sono consentite installazioni di chioschi a qualsiasi titolo, neanche a carattere temporaneo o per trasferimento di attività già esistenti.

Rimane obbligato in solido al pagamento della concessione di suolo pubblico il concessionario originario che cede in affitto d'azienda e/o in gestione il chiosco.

Per gli anni 2026 e 2027 dal 1° marzo al primo week end di novembre le attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, pasticceria, gelateria, piadineria e similari e le attività di pubblico esercizio e di commercio su aree pubbliche del settore alimentare svolte all'interno di chioschi, previa comunicazione dell'interessato, possono richiedere la concessione di nuove occupazioni temporanee in ampliamento a quelle esistenti il cui rilascio sarà oggetto di autorizzazione da parte dell'ufficio preposto, sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie **e nel limite della superficie pari a quella occupata da tre stalli blu.**

ART . 13 DEROGHE

Sono confermate tutte le occupazioni concesse in deroga prima dell'approvazione del presente disciplinare; domande di occupazione che non osservano le disposizioni sopra elencate possono essere concesse su conforme parere della Giunta Municipale, nel rispetto delle condizioni minime di percorribilità del suolo pubblico, delle norme di sicurezza e ordine pubblico e igienico-sanitarie.

Nota: ove non diversamente specificato, con anno 2026 e 2027 si intende il periodo, per le concessioni temporanee, tra il 01/03/2026 e il primo fine settimana di Novembre 2026 e tra il 01/03/2027 e il primo fine settimana di Novembre 2027.

Tutte le autorizzazioni concesse dovranno rispettare la normativa igienico-sanitaria vigente.